



Milano, 02 Febbraio 2026

BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2025: VIA ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Bonus investimenti pubblicitari: dal 9 gennaio 2026 e per un mese è necessario inviare le comunicazioni sugli investimenti. Riepiloghiamo le regole.

Con un avviso del Dipartimento dell'Editoria datato 8 gennaio 2026, si avvia la fase invio delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno 2025.

L'articolo 57 bis del DL n 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 dall'anno 2018 ha introdotto il bonus che **consiste in un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali**, con un incremento minimo dell'1% **rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente**, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

A decorrere dall'anno 2023, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art 25 bis del DL n. 17/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 il credito d'imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i [servizi telematici](#) dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile **previa autenticazione con:**

- **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)**,
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

In particolare:

- dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
- **dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" devono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"**, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, **attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.**

Possono richiedere il bonus investimenti pubblicitari:

- le imprese od i lavoratori autonomi,
- e gli enti non commerciali,

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, **il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente** sugli stessi mezzi di informazione.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al [ROC](#) e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea od in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.



Si prevede che per la generalità dei soggetti ammessi, **il credito d'imposta possa essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione** e del relativo elenco allegato - sul sito Internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.informazioneeditoria.gov.it.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000,00 - fatta salva l'ipotesi, verificata dall'Amministrazione, che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 - per le categorie di operatori economici ivi previste **il credito d'imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione** che sarà trasmessa a cura del Dipartimento in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del sopracitato D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

CASSA E POS: METODO DI PAGAMENTO NELLO SCONTRINO DAL 2026

Pos e scontrini collegati: le novità obbligatorie dal 1° gennaio 2026. In attesa del software da parte dell'Agenzia delle Entrate occorre già indicare il metodo di pagamento nello scontrino

Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla scorsa Legge di Bilancio 2025, volto al contrasto dell'evasione fiscale.

In dettaglio è **necessario collegare Pos e scontrini telematici.**

In proposito l'Agenzia delle Entrate in data 31 ottobre 2025 ha pubblicato il Provvedimento n. 424470 con tutte le regole operative; **ad oggi, però, si attende il software necessario a dare attuazione a questo obbligo.**

Si introduce il **vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici.**

Il registratore potrà **memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche**, tranne i dati sensibili del cliente, e **trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri** acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Prevista una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività **per ciascuna violazione di:**

- **mancato collegamento dello strumento hardware o software** mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento attraverso il quale sono registrati e memorizzati,
- **mancata trasmissione o memorizzazione** dei dati dei pagamenti elettronici.

In dettaglio, **si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati**, nonché la piena integrazione ed interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine, **lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento tramite il quale sono registrati e memorizzati**, in modo puntuale, e **trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi**, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.



Anche se ci sono le regole operative dell'Agenzia delle Entrate, non è stato ancora attivato il servizio necessario a procedere.

Si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

Inoltre, si estende l'applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.

La sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Per tutte le modalità per adempiere al nuovo obbligo, l'Agenzia delle Entrate deve ancora attivare il software sebbene sia già possibile indicare il metodo di pagamento dello scontrino, come evidenzia l'Agenzia al punto 4 del Provvedimento del 31 ottobre 2025 che riporta: *la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.*

Si attende l'avviso per il software per collegare POS e Cassa.

DIRITTO CAMERALE 2026: IMPORTI INVARIATI RISPETTO AL 2025

Con la Nota n. 9347 del 16 gennaio 2026 il MIMIT conferma gli **importi che le imprese devono versare per il Diritto Camerale 2026**, rimasti immutati rispetto a quelli dell'anno precedente.

Vediamo tutti i dettagli ed il riepilogo delle regole per il pagamento da parte degli interessati.

Ricordiamo che **il diritto annuale camerale è un contributo obbligatorio** previsto dall'articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, **dovuto alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)** che varia al variare:

- della natura giuridica del soggetto,
- della modalità di iscrizione al Registro delle Imprese o al REA,
- per alcuni contribuenti, al variare del fatturato annuo.

Gli importi del diritto annuale 2026 sono normati nell'articolo 28, comma 1, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante **misure urgenti per la semplificazione amministrativa.**

La disposizione stabilisce che l'importo del diritto annuale, come determinato per l'anno 2014, sia ridotto:

- del 35% per l'anno 2015;
- del 40% per l'anno 2016;
- **del 50% a decorrere dall'anno 2017.**

In attuazione di ciò, è stato adottato il Decreto Interministeriale 8 gennaio 2015, che ha determinato le misure del diritto annuale dovuto a partire dal 2015, applicando le regole contenute negli articoli da 2 a 6 del Decreto Interministeriale 21 aprile 2011, opportunamente aggiornate sotto il profilo temporale e ridotte secondo le percentuali fissate dal citato articolo 28.

Il Decreto dell'8 gennaio 2015 prevede che la riduzione del 50% trovi applicazione anche per gli anni successivi al 2017.

Anche per il 2026, le misure del diritto annuale risultano già strutturalmente ridotte.

Qui sotto si riporta una tabella riepilogativa degli importi del diritto camerale dovuto per il 2026

Tipologia di impresa e quindi di versamento	Diritto camerale 2026
Imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa	Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): - euro 44,00 per la sede; - euro 8,80 per ciascuna unità locale. Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: - euro 100,00 per la sede; - euro 20,00 per ciascuna unità locale
Imprese che versano il diritto annuale in misura fissa in via transitoria	Società semplici non agricole: - euro 100,00 per la sede; - euro 20,00 per ciascuna unità locale. Società semplici agricole: - euro 50,00 per la sede; - euro 10,00 per ciascuna unità locale. Società tra avvocati, costituite ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96: - euro 100,00 per la sede; - euro 20,00 per ciascuna unità locale.
Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA)	euro 15,00, senza obbligo di versamento per unità locali.
Imprese con sede principale all'estero	Per le imprese con sede principale all'estero, il diritto annuale camerale continua a essere dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle imprese, nella misura invariata di euro 55,00.

Il MIMIT precisa che le misure sopra indicate sono espresse nel loro importo esatto.

Ai fini del versamento dell'importo complessivo dovuto a ciascuna Camera di Commercio, occorre applicare il criterio di arrotondamento stabilito dalla Nota ministeriale n. 19230 del 30 marzo 2009. Relativamente al diritto annuale 2026 commisurato al fatturato, viene evidenziato che il calcolo avviene secondo le seguenti regole:

- applicazione al fatturato 2025 delle aliquote definite dal Decreto Interministeriale 21 aprile 2011;
- mantenimento di cinque cifre decimali nella sequenza di calcolo;
- determinazione dell'importo complessivo;
- applicazione della riduzione del 50% prevista dall'articolo 28 del Decreto-Legge n. 90 del 2014;
- arrotondamento dell'importo secondo il criterio indicato nella Nota ministeriale n. 19230 del 30 marzo 2009, con arrotondamento preliminare alla seconda cifra decimale;
- successivo arrotondamento all'unità di euro.

STAMPA DEI LIBRI CONTABILI 2026

Entro il 31 gennaio 2026 devono essere stampati i Libri contabili con l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024

La regola generale prevede che i libri contabili tenuti con sistemi meccanografici ovvero il libro giornale, i registri iva ed il libro inventari debbano essere stampati entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale. Fa eccezione a tale regola generale il registro dei beni ammortizzabili che è sottoposto ad una differente scadenza, identificata con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I termini per effettuare le stampe definitive per l'anno 2024 (soggetti con esercizio solare) sono, quindi, il 31 gennaio 2026 per il libro giornale, il libro inventari, i registri Iva, i mastri contabili; mentre il registro dei beni ammortizzabili andava aggiornato entro il 31 ottobre 2025.

Si fa presente, tuttavia, che il DL Semplificazioni (DL 73/2022) ha previsto che a decorrere dal 20.08.2022 la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile siano considerate regolari anche in assenza di stampa o di conservazione sostitutiva, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri:

- risultino aggiornati su supporti elettronici;
- siano stampati su richiesta degli Organi ispettivi ed in loro presenza.

I registri sopra indicati devono essere numerati progressivamente in ogni pagina con indicazione dell'anno di riferimento. Nell'ipotesi di società con esercizio non coincidente con l'anno solare, si deve indicare il primo dei due anni di contabilità: ad esempio, in caso di esercizio dall'01/08/2023 al 31/07/2024, andranno numerate con indicazione dell'anno 2023 anche le stampe relative alle rilevazioni della frazione di anno 2024.

Sul libro giornale e su quello degli inventari (ad esclusione, quindi, degli altri libri richiesti dalla normativa fiscale) è obbligatorio apporre l'imposta di bollo ogni 100 pagine o frazione di esse, e precisamente: imposta di bollo pari ad euro 16,00 per le società di capitali; imposta di bollo pari ad euro 32,00 per le società di persone e per le imprese individuali.

L'imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine e può essere assolta anche mediante versamento con modello F24, riportando poi gli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata (quindi, l'imposta deve essere assolta prima di porre in uso il Registro).

Se i registri sono tenuti in modalità informatica, è previsto che il tributo su libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate (euro 16,00/32,00). Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

Si ricorda, infine, che i suddetti obblighi riguardano anche i mastri contabili. Per tale tipo di adempimento non vengono peraltro richieste né la preventiva numerazione dei fogli, né l'apposizione di marche da bollo.

Per quanto riguarda le ASD e le SSD, si fa presente che **sono esentate dall'imposta di bollo** con decorrenza 01.01.2019; la Legge di Bilancio 2019 ([L.30/12/2018 n.145](#) comma 646), infatti, ha esteso anche alle ASD e SSD l'esenzione dall'imposta di bollo a decorrere dall'1/1/2019: la modifica interviene sull'art. 27-bis Allegato B d.p.r. 642/72 che individua atti, documenti e registri esenti dall'imposta in modo assoluto. Nello specifico la disposizione comprende: "... atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti ..." dai soggetti esentati.

Infatti, le ASD e le SSD non pagano la tassa annuale sulle vidimazioni iniziali.

Le stampe su carta dei libri contabili obbligatori devono essere conservate presso la sede per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.



I libri contabili, in caso di stampa cartacea, devono essere tenuti in forma ordinata, senza lasciare spazi bianchi e senza effettuare cancellazioni (nel caso siano necessarie, devono essere eseguite in modo da lasciare leggibili le parole od i numeri cancellati).

Con l'introduzione della **fatturazione elettronica**, è sorto anche l'obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche (sia di vendita, sia di acquisto) entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il processo di conservazione è una procedura tecnica di archiviazione dei documenti elettronici che deve rispettare precisi requisiti affinché il documento mantenga valore legale e la conservazione può essere affidata anche all'Agenzia delle Entrate tramite apposita opzione da attivare sul portale Fatture & Corrispettivi.

ROTTAMAZIONE QUINQUIES: VIA ALLE DOMANDE

Rottamazione quinquies: tutte le regole per aderire entro il 30 aprile 2026. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili due modi per presentare le domande per gli interessati. Accesso dal sito Ader.

La Legge n. 199/2025 o Legge di Bilancio 2026, tra le altre misure, ha previsto la nuova Definizione agevolata delle cartelle ("**Rottamazione-quinquies**").

I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora ed aggio.

Attenzione, l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili sul sito internet le modalità ed il servizio per presentare la domanda** di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica **entro il prossimo 30 aprile**.

La "Rottamazione-quinquies" riguarda i **carichi affidati all'Agente della Riscossione** nel periodo ricompreso tra il **1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023** derivanti da **omesso versamento** di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'Amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, ed agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
- contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono ammessi alla nuova "Rottamazione" anche coloro che hanno già aderito ad una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell'ambito applicativo della "Rottamazione-quinquies".

La norma, invece, **esclude dalla nuova "Rottamazione" i debiti che, seppure rientranti nell'ambito applicativo della "Rottamazione-quinquies", sono ricompresi in piani di pagamento della "Rottamazione-quater" per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.**

La rottamazione quinquies varrà per i debiti risultanti:

- **dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,**
- **derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ed agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633,**
- **o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,**
- **possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui**



all'articolo 27, comma 1, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Attenzione che, in caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

L'Agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili.

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche.

[Accedere qui per la domanda.](#)

Ci sono due modi per presentare la domanda:

- compilare il **form** e selezionare le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall'**area riservata**;
- compilare il **form**, allegando la [documentazione di riconoscimento - pdf](#). In tal caso, è bene specificare l'indirizzo e-mail (non PEC) per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).

Chi ha **presentato la domanda in area riservata**, riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).

Chi ha **presentato la domanda in area pubblica**:

- riceverà una **prima e-mail** all'indirizzo che ha indicato, con un link da convalidare **entro le successive 72 ore**. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida della richiesta, una **seconda e-mail** indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica ed il riepilogo dei dati inseriti;
- infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una **terza e-mail** con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.

Il servizio propone in automatico l'elenco dei carichi "rottamabili", con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.

È necessario sempre indicare se si intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate.

Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.

È possibile scegliere se pagare in un'**unica soluzione** entro il **31 luglio 2026**, oppure in un numero massimo di **54 rate** bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 ed il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 ed il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima od unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di **omesso** ovvero **insufficiente versamento** dell'**unica rata** scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026). Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di **omesso** ovvero **insufficiente versamento** di **due rate, anche non consecutive**, o dell'**ultima rata** del piano.

TRANSIZIONE 5.0 O 4.0: IN VIGORE LE NORME PER OPZIONE E PRENOTAZIONE

Scelta tra transizione 5.0 e 4.0: in GU la legge di conversione del DL n. 175/2025

Viene pubblicata in GU n. 15 del 20 gennaio 2026 la **Legge n 4/2026** di conversione con modificazioni, del Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di **Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili**.

Le norme, come evidenziato dal comunicato stampa dell'Esecutivo datato novembre 2025, **intervenivano in materia di crediti d'imposta del Piano Transizione 5.0**, al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici. Inoltre, si apportavano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La Legge n. 4 del 15 gennaio 2026 di conversione del DL n 175/2025 con misure urgenti in materia di **piano Transizione 5.0** e di produzione di energia da fonti rinnovabili è in vigore dal 21 gennaio 2026, conferma quanto introdotto dal DL 175/2025 in materia di crediti d'imposta Transizione 5.0, fissando al **27 novembre 2025** il termine entro cui le imprese dovevano presentare al GSE le comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta.

Si è consentita anche la possibilità di integrare entro, il termine perentorio del 6 dicembre 2025, le comunicazioni effettuate tra il 7 novembre e le ore 18 del 27 novembre 2025.

Inoltre, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non poteva presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta transizione 5.0 e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'articolo 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020. **Pertanto, le imprese che hanno presentato domanda per l'accesso ad entrambi i crediti d'imposta dovevano optare per uno dei due, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.**

Ricordiamo che tale agevolazione è regolamentata dal MIMIT e dal GSE come soggetto gestore. Occorre [accedere qui al sito MIMIT](#) per tutte le regole applicative ed una sezione di FAQ con risposte ai dubbi frequenti.

Il MIMIT sulla propria pagina istituzionale precisava che *“Come chiarito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, i crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) e dal Piano Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione”*.

Pertanto, con avviso del 25 novembre 2025 il GSE specificava che, le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure dovevano optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d'imposta, secondo le modalità di seguito indicate.

Analogamente, le imprese che avevano inviato comunicazione di completamento dell'investimento dovevano comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, come di seguito indicato, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.

Il GSE ha inviato una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambi i meccanismi, contenente il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 per la richiesta di rinuncia ad una delle misure agevolative (Transizione 4.0 / Transizione 5.0) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL 175/2025.

Il soggetto beneficiario ha dovuto:

- Compilare il modello DSAN allegato alla PEC.
- Firmarlo digitalmente.
- Trasmetterlo tramite PEC all'indirizzo indicato dal GSE nella comunicazione, nelle tempistiche sopra indicate.

Il modello andrà compilato, firmato ed inviato tramite PEC esclusivamente all'indirizzo confermatransizione@pec.gse.it.

ESENZIONE IMU IMMOBILI ENTI NON COMMERCIALI: NORMA INTERPRETATIVA 2026

La Legge di Bilancio 2026 contiene anche una norma interpretativa per il perimetro di esenzione IMU per gli enti non commerciali di attività assistenziali, sanitarie e didattiche.

La Legge di Bilancio 2026, con i commi 853-856, inseriti nel corso dell'esame in sede referente al Senato, ha introdotto una norma di interpretazione autentica in relazione **all'esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento**, con modalità non commerciali, **di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche**. Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, **nel sistema previgente all'IMU, si riconosceva l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (c.d. "ICI") per gli immobili utilizzati da enti non commerciali**, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, **e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché attività di religione e di culto**.

L'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, **definisce come enti non commerciali, ai fini IRES, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché** gli Organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Nel vigente regime "IMU", tale disposizione è stata riproposta dall'articolo 1, comma 759, lettera g), della Legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale, **sono esenti dall'IMU:**

gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali [dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,] e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

Inoltre, per espressa previsione normativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto-Legge n. 2012, n. 1 e quelle del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Tale norma è stata oggetto di una sentenza della Corte UE e poi di una Decisione della UE che ha inferto una sanzione all'Italia.

Pertanto, la norma appena introdotta va a risolvere il problema.

Al comma 853 si precisa che, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 212 del 2000, lo svolgimento **delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità non commerciali nei seguenti casi:**

- tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare od integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari ed assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale (lettera a) del comma 853);
- se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (lettera b) del comma 853).

Quindi, in sintesi, la norma introdotta recepisce i criteri già individuati dall'art. 4 comma 2 del DM 200/2012, distinti a seconda che le attività assistenziali e sanitarie risultino o meno accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

Con specifico riguardo alle attività assistenziali e sanitarie accreditate e contrattualizzate o convenzionate, si precisa che l'esenzione dall'IMU spetta indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari (come, ad esempio, i ticket sanitari), in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

Infine, si chiarisce che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'IMU a favore degli enti non commerciali possessori di immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, è irrilevante l'inserimento di tali immobili in una specifica categoria catastale.

Pertanto, con riguardo agli immobili ad uso "misto" vanno comunque applicate le disposizioni di cui all'art. 91-bis del DL 1/2012 ed all'art. 5 del DM 200/2012.

RECUPERO ICI ENTI NON COMMERCIALI

Con il Decreto direttoriale 27 gennaio 2026 sono stati approvati il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche concernenti il recupero dell'aiuto di Stato relativo all'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, dal 2006 fino al 2011.

Qui di seguito i link con tutti gli elementi utili pubblicati sul sito del MEF (Ministero Economia e Finanze):

- [Decreto](#)
- [Istruzioni](#)
- [Modello](#)
- [Recupero ICI enti non commerciali](#)

ASSEMBLEE DA REMOTO: I NOTAI FANNO IL PUNTO

Assemblee da remoto 2026: la massima n 216/2025 dei Notai di Milano chiarisce le regole,

Il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 216/2025 ha chiarito il perimetro delle regole per le assemblee da remoto del 2026.

Come specificato dai Notai, la massima intende fare il punto della situazione sulle regole applicabili alle assemblee di società di capitali dopo la cessazione del regime “emergenziale” previsto dall’art. 106 DL 18/2020, introdotto all’inizio della pandemia del Covid-19 e poi ripetutamente prorogato (da ultimo con l’art. 3, comma 14-sexies, DL 202/2024).

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al cessare del regime “emergenziale” delle assemblee delle società di capitali, previsto dall’art. 106 DL 18/2020, introdotto all’inizio della pandemia del Covid-19 e poi ripetutamente prorogato (da ultimo con l’art. 3, comma 14-sexies, DL 202/2024), le modalità di svolgimento delle assemblee torneranno ad essere regolate dalle norme del Codice Civile, secondo gli orientamenti interpretativi via via affermatosi, come segue in quattro punti. L’intervento con mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, è consentito ai soci delle SPA solo in presenza di una apposita clausola statutaria, come richiesto dall’art. 2370, comma 4, c.c., mentre nelle SRL, nel silenzio della legge, è ammissibile anche in mancanza di apposita disposizione dello statuto, purché non espressamente vietato. In caso di assemblea totalitaria (in presenza, cioè, dei requisiti previsti dagli artt. 2366, comma 4, e 2479-bis, comma 5, c.c.), essa può svolgersi esclusivamente “a distanza”, anche in mancanza di alcuna clausola statutaria che preveda l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione. In caso di assemblea ritualmente convocata con indicazione di un luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, è necessario e sufficiente che nel luogo di convocazione si trovi il soggetto verbalizzante (segretario o notaio), mentre tutti gli altri soggetti possono intervenire e partecipare mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni sopra ricordate.

Attenzione al fatto che è legittima la clausola statutaria che preveda che l’avviso di convocazione non indichi un luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, imponendo quindi a tutti i soci l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione per l’intervento in assemblea; è parimenti legittimo, purché non espressamente vietato dallo statuto, che l’avviso di convocazione, anche in mancanza di tale clausola, indichi esclusivamente un luogo virtuale e non fisico di svolgimento dell’assemblea, sempre alle condizioni ricordate sopra.

PREMI SPORTIVI DILETTANTISTICI: ADDIO DEFINITIVO ALL’ESENZIONE FINO A 300 EURO

Dal 1° gennaio 2026 non sarà più applicabile alcuna esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi dilettantistici di importo fino a 300 euro. Dopo due anni di incertezze normative ed interpretazioni contrastanti, il legislatore ha definitivamente chiuso la vicenda, ripristinando in modo stabile il regime ordinario di tassazione.

Il D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, in vigore dal 20 dicembre 2025, ha infatti abrogato il comma 9 dell’art. 45 del D. Lgs. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione – TUV), disposizione che avrebbe reintrodotta dal 2026 l’esenzione dalla ritenuta per i premi sportivi dilettantistici di importo complessivo annuo non superiore a 300 euro. L’abrogazione è intervenuta prima dell’entrata in applicazione del TUV, rendendo l’agevolazione definitivamente inoperante, sia per il futuro sia in via retroattiva.

Il regime ordinario dei premi sportivi

Ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. 36/2021, i premi erogati ad atleti e tecnici operanti nel settore dilettantistico sono qualificati come premi ai sensi dell’art. 30, comma 2, del DPR 600/1973. Ne deriva l’applicazione di:

- ritenuta alla fonte del 20%;



- a titolo di imposta (quindi definitiva);
- sull'intero importo del premio, senza soglie di esenzione.

Questo costituisce il regime ordinario, oggi pienamente vigente.

La deroga temporanea del 2024

Un'unica eccezione è stata prevista dall'art. 14 del D.L. 215/2023 (Milleproroghe), convertito nella L. 18/2024, che aveva introdotto un'esenzione limitata:

- ai premi erogati tra il 29 febbraio 2024 ed il 31 dicembre 2024;
- entro il limite complessivo di 300 euro annui per ciascun percipiente;
- con riferimento alle somme corrisposte dal medesimo sostituto d'imposta.

Si trattava di una misura espressamente temporanea, non prorogata per il 2025.

Le incertezze del 2025 e l'intervento dell'Agenzia delle Entrate

Con il D. Lgs. 33/2025, il legislatore aveva inserito nel TUVR una norma che avrebbe reso strutturale l'esenzione, con decorrenza dal 29 febbraio 2024. Tuttavia, poiché il Testo Unico sarebbe entrato in vigore solo dal 1° gennaio 2026, si è aperto un vuoto interpretativo per l'anno 2025.

L'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, aveva chiarito che:

- nel 2025 l'esenzione non era applicabile;
- le ritenute del 20% dovevano essere comunque operate;
- il rimborso sarebbe stato possibile dal 2026, una volta entrato in vigore il TUVR.

L'abrogazione che chiude definitivamente la questione

Con il D. Lgs. 192/2025, il comma 9 dell'art. 45 del TUVR è stato abrogato prima della sua applicazione. Ciò ha determinato:

- la definitiva cancellazione della soglia di esenzione dei 300 euro;
- l'assenza di qualsiasi base normativa per il rimborso delle ritenute 2025;
- il superamento delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Il quadro attuale

Alla luce della normativa vigente:

- tutti i premi sportivi dilettantistici corrisposti dal 1° gennaio 2025 sono integralmente soggetti a ritenuta del 20% a titolo d'imposta;
- non opera alcuna soglia di esenzione;
- non è possibile presentare istanze di rimborso per le ritenute applicate nel 2025;
- l'unico periodo agevolato resta quello compreso tra il 29 febbraio 2024 ed il 31 dicembre 2024.

Indicazioni operative

Le ASD e SSD che nel 2025 abbiano erogato premi senza applicare la ritenuta sono tenute a regolarizzare la propria posizione mediante:

- versamento dell'imposta dovuta;
- eventuale utilizzo del ravvedimento operoso;
- pagamento di sanzioni ridotte ed interessi.

Si chiude così una fase di forte incertezza interpretativa. Il sistema torna ad una disciplina semplice e unitaria: ogni premio sportivo dilettantistico è tassato con ritenuta del 20% a titolo definitivo, senza più eccezioni o soglie agevolate.

CERTIFICAZIONI UNICHE (CU) 2026

Con il Provvedimento 15707 del 15.01.2026 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le **regole per le Certificazioni Uniche 2026, da inviare entro il 16 marzo 2026.**

Per il periodo d'imposta 2025, i **sostituti d'imposta devono trasmettere** in via telematica all'Agenzia delle Entrate:



- **entro il 16 marzo**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ed ai redditi diversi,
- **entro il 30 aprile**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- **entro il 31 ottobre**, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Come ogni anno, le certificazioni sopra menzionate, **sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, devono essere consegnate al percipiente entro il 16 marzo p.v.**

CANONE RAI PER ASD E SSD. DA PAGARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2026

Le ASD e le SSD che detengono uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare devono pagare il canone speciale Rai entro il 31 gennaio 2026

Importi del canone

Gli **importi del canone speciale, categoria E**, sono uguali a quelli dell'anno precedente:

- **per la Televisione:** € 203,70 se il pagamento avviene in un'unica rata; € 103,93 se pagato semestralmente (con scadenza 31 gennaio e 31 luglio); € 54,03 se pagato trimestralmente (scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre),
- **per la Radio:** € 29,94 se pagato in un'unica rata; € 15,28 se pagato semestralmente; € 7,95 se pagato trimestralmente.

Modalità di pagamento

Il canone speciale – diversamente da quello ordinario – non viene imputato nella bolletta elettrica, ma va pagato con una delle seguenti modalità:

- tramite carta di Credito: si tratta del c.d. Sistema Direct link, che permette di pagare con carte di credito dei principali circuiti internazionali **con commissioni a carico di Rai**; se si sceglie questa opzione, si deve chiamare il numero 800.938.362, al quale verranno comunicati l'intestazione ed il numero dell'abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale verrà inviato un link valido per 15 giorni. Cliccando sul link e seguendo le istruzioni, si potrà procedere al pagamento con carta di credito direttamente sulla piattaforma della banca e senza necessità di fornire all'**operatore telefonico** i dati della carta di credito;
- presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
- tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l'addebito del canone è previsto solo in forma annuale);
- tramite bonifico bancario/postale indicando il codice IBAN: IT75O076010100000000002105 ed inserendo nella causale i seguenti dati obbligatori:
 - **Numero di abbonamento**
 - Nome Cognome o Ragione sociale
 - Indirizzo
 - Codice Fiscale/Partita IVA
- con carte di debito e di credito tramite POS presso gli sportelli degli Uffici Regionali

Sanzioni in caso di ritardato pagamento

Se si adempie in ritardo al pagamento del canone, si è tenuti anche al pagamento degli interessi al tasso legale dell'1,6% e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa da parte

dell'Amministrazione Finanziaria. L'eventuale sanzione amministrativa da versare è compresa tra € 103,29 ed € 516,45. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata al [Canone speciale RAI](#) del sito ufficiale RAI.

DOMANDE E RISPOSTE

“Una ASD, oltre a svolgere attività sportive dilettantistiche riconosciute, gestisce anche un bar al proprio interno, il cui utilizzo è destinato ai soli associati. Si chiede se anche il bar gestito direttamente dai soci, all'interno dei locali della sede dell'associazione, e avente come unici avventori i soci stessi, possa essere gestito, come l'attività istituzionale, senza apertura di partita Iva, ma con il solo codice fiscale”.

La risposta è positiva. Non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari, a condizione che tale attività sia prevista dallo statuto, sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sia effettuata nei confronti dei soli soci e che per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soci. Non essendo considerata, quindi, un'attività commerciale, la conduzione del bar, gestito dai soci e riservato ai soli soci, non rientra nella previsione di imponibilità Iva (articolo 4 del DPR 633/1972) e, quindi, non necessita dell'apertura della partita Iva. Se, però, i requisiti di de-commercializzazione indicati non vengono rispettati, l'attività del bar diventa commerciale e s'impone l'obbligo di aprire la partita Iva.

“Una ASD, che ha optato per il regime ex Legge 398/1991 ed è iscritta al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ha deliberato di sciogliersi. Essa aveva acquistato, negli anni, alcune attrezzature. La vendita di questi cespiti, utilizzati per l'attività istituzionale, può essere effettuata a favore di un'altra ASD, affiliata alla stessa Federazione? In caso di risposta affermativa, occorre emettere fattura con Iva? E qual è il trattamento Ires del provento realizzato da tale vendita?”

La risposta al primo quesito è positiva. Considerato che l'articolo 8 del D. Lgs. 36/2021 dispone il divieto di assegnare, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione e di liquidazione a soci, associati, consiglieri o collaboratori, lo statuto deve prevedere l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre associazioni o società sportive dilettantistiche; quindi, appare corretta la cessione delle attrezzature ad un'altra ASD. Essendo la ASD in liquidazione soggetto Iva, tutte le cessioni devono essere assoggettate a fatturazione elettronica, come previsto dalla norma generale. Ai fini Ires, poi, la ASD deve presentare la dichiarazione dei redditi finale, anche se il provento derivante dalle cessioni dei cespiti non rappresenta, di per sé, reddito imponibile, fatta salva l'ipotesi di plusvalenze. Infatti, per le ASD che operano in regime forfettario (ex Legge 398/1991), le plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione di beni relativi all'attività commerciale non fruiscono della riduzione forfettaria del coefficiente di redditività (pari al 3%, per i proventi commerciali), ma formano per intero il reddito imponibile, che è soggetto all'aliquota ordinaria del 24%. Al contrario, le plusvalenze patrimoniali relative alla cessione di beni utilizzati ai fini istituzionali non rilevano fiscalmente e non rappresentano reddito imponibile.



“In base alle modifiche apportate dall’articolo 89 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) all’articolo 148, comma 3, del DPR 917/1986, Tuir, per i corrispettivi specifici versati dai soci in relazione ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, un’associazione culturale, non iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), che, nel 2025, aveva solamente il codice fiscale, apre la partita Iva dal 2026. Si chiede se sia corretto procedere come segue:

- ai fini Iva, emettere fattura elettronica fuori campo Iva. L’eventuale Iva sugli acquisti risulta indetraibile e, quindi, l’associazione è esonerata dall’invio delle Lipe (liquidazioni periodiche) e dalla dichiarazione Iva;

- ai fini Ires, applicare il regime fiscale di cui all’articolo 145 del Tuir ed assoggettare ad imposta i proventi citati.

In caso di associazione con esercizio non coincidente con l’anno solare (per esempio, con esercizio dal 1° settembre al 31 agosto), tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 o dal 1° settembre 2026?”

A seguito dell’emanazione dell’articolo 6 del D. Lgs. 186/2025, è stato prorogato fino al 1° gennaio 2036 il regime di esclusione Iva per le attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri soci. Ne segue che, per i prossimi dieci anni, rimane in vigore il regime previgente, con l’esclusione da Iva per tali attività, quando vengano poste in essere dalle associazioni “generiche”, ex articolo 148 del Tuir, DPR 917/1986. Ne segue, ulteriormente, che è necessario aprire partita Iva solo per le attività commerciali o per le vendite o prestazioni rivolte a non soci. Diversamente, ai fini Ires, tutti i servizi ai soci, dal 1° gennaio 2026, sono considerati attività commerciali e, quindi, sono soggetti ad imposta, restando applicabile il regime fiscale di cui all’articolo 145 del Tuir. Nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare (1° settembre - 31 agosto), tali modifiche si applicheranno a decorrere dal 1° settembre 2026.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

